

**GIURISPRUDENZA CASA****SPESE DI CONSERVAZIONE  
E GODIMENTO  
DELLE PARTI COMUNI**

«Alla stregua dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini». Il principio è stato affermato dalla Cassazione (sent. n. 4844/17, inedita).

*a cura dell'Ufficio  
legale  
della **Confedilizia***

